

EBA/GL/2024/16

18/12/2024

Orientamenti

sui modelli per assistere le autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza per quanto concerne la conformità degli emittenti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) 2023/1114

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 26.05.2025 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2024/16» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il contenuto e i formati uniformi per la trasmissione delle informazioni utilizzati dalle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), e dei titoli III e IV del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽²⁾ e dall'ABE nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 122 di tale regolamento.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'esercizio dei poteri di vigilanza delle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica ai requisiti di cui ai titoli III e IV del regolamento (UE) 2023/1114.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114. I presenti orientamenti sono anche rivolti agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano dal 26.05.2025.

4. Modelli, frequenza e formato

4.1 Modelli per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Informazioni per controllare il rispetto dei requisiti di fondi propri

10. Ai fini del controllo del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli 35 e 58 del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica soggetti a requisiti di fondi propri dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni previste nei modelli S 09.01 e S 09.02 di cui all'allegato I, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Informazioni per controllare il rispetto dei requisiti in materia di riserva di attività e di liquidità nonché dei requisiti applicabili all'investimento di fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica

11. Ai fini del controllo del rispetto dei requisiti in materia di riserva di attività e di liquidità ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e 58 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a. gli emittenti di token collegati ad attività, gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi ai quali è richiesto dall'autorità competente di detenere una riserva di attività dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni sul valore di mercato o, laddove applicabile, sull'importo delle attività, degli afflussi e dei deflussi per token, come ulteriormente specificato nel modello S 03.03 di cui all'allegato I, compilato conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II;
- b. inoltre, gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività a norma dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni previste nei modelli S 03.01 e S 03.02 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione ⁽³⁾, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II di tale regolamento.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, del 20 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro (GU L 2024/2902 del 28.11.2024).

12. Ai fini del controllo del rispetto dei requisiti applicabili agli investimenti dei fondi ricevuti in cambio di token di moneta elettronica a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/1114, gli emittenti di token di moneta elettronica non soggetti all'obbligo di detenere una riserva di attività dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni previste nel modello S 03.03 di cui all'allegato I, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II.

Informazioni necessarie per la valutazione della significatività

13. Al fine di assicurare che le autorità competenti siano in grado di fornire all'ABE i dati pertinenti per valutare i criteri di significatività specificati negli articoli 43 e 56 del regolamento (UE) 2023/1114:

- a. gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni previste nei modelli S 10.01, S 10.02 e S 10.03 di cui all'allegato I, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II;
- b. inoltre, gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro dovrebbero comunicare all'autorità competente le informazioni previste nei modelli S 01.00, S 02.00, S 04.01, S 04.02, S 04.03 e S 04.04 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II di tale regolamento.

14. Le informazioni necessarie per la valutazione della significatività comprendono le informazioni previste nei modelli S 03.01 e S 03.02 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione e S 03.03 di cui all'allegato I dei presenti orientamenti, compilate conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II di tale regolamento e all'allegato II dei presenti orientamenti.

Informazioni necessarie a seguito della classificazione di un token collegato ad attività o di un token di moneta elettronica come significativo

15. A seguito della notifica della decisione finale dell'ABE sulla valutazione della significatività, e qualora le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token collegati ad attività o agli emittenti di token di moneta elettronica siano trasferite all'ABE, i modelli e le istruzioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 saranno utilizzati dall'ABE per acquisire i dati necessari per vigilare sul rispetto dei requisiti in materia di fondi propri, di riserva di attività e di liquidità e per effettuare la rivalutazione annuale della significatività ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 8, e dell'articolo 56, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114.

4.2 Proporzionalità, frequenza e formato

16. Onde assicurare l'applicazione proporzionale degli orientamenti, le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni previste nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.03, S 04.01, S 04.02 e S 04.04 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione dagli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.02, S 10.01 e S 10.03 di cui all'allegato I dei presenti orientamenti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica con un valore di emissione superiore a 100 000 000 EUR.
17. Le autorità competenti possono richiedere agli emittenti con un valore di emissione inferiore a 100 000 000 EUR di comunicare i dati inclusi nei modelli di cui al paragrafo precedente. In tali casi, gli emittenti dovrebbero utilizzare gli stessi modelli e istruzioni di cui agli allegati I e II dei presenti orientamenti e agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione.
18. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti su base trimestrale, alle seguenti date di riferimento e d'invio:
 - a. date di riferimento per le comunicazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
 - b. date d'invio per le comunicazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
19. Ai fini della comunicazione di cui al paragrafo 15, le informazioni di cui ai paragrafi 10, 11, 12 e 13 dei presenti orientamenti saranno trasmesse all'ABE su base trimestrale, alle stesse date di riferimento e d'invio di cui al paragrafo precedente.
20. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 09.01 e S 09.02 di cui all'allegato I dovrebbe essere il 30 giugno 2025.
21. La prima data di riferimento per la comunicazione delle informazioni incluse nei modelli S 01.00, S 02.00, S 03.01, S 03.02, S 04.01, S 04.02, S 04.03 e S 04.04 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione per gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro nonché nei modelli S 03.03, S 10.01, S 10.02 e S 10.03 di cui all'allegato I dei presenti orientamenti per gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbe essere quella corrispondente al trimestre in cui il valore di emissione dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica è superiore alla soglia di cui al paragrafo 16 o in cui l'autorità competente ha imposto agli emittenti di comunicare tali informazioni.

22. In deroga al paragrafo 18, la data di invio per la presentazione dei modelli con data di riferimento del 30 giugno 2025 dovrebbe essere il 1° settembre 2025.
23. L'ultima data di riferimento dovrebbe essere quella corrispondente al terzo trimestre consecutivo in cui il valore di emissione del token collegato ad attività è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 16.
24. Gli emittenti dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell'apposito modello e le formule di convalida previste nell'allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
- a. nei dati comunicati non dovrebbero essere incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
 - b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali come segue:
 - i. i punti di dati con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
 - ii. i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
 - c. Le autorità competenti dovrebbero imporre agli emittenti di token collegati ad attività e agli emittenti di token di moneta elettronica di associare i dati presentati conformemente ai presenti orientamenti alle informazioni elencate e previste al paragrafo 8 dell'allegato II.

4.3 Modelli per la raccolta delle informazioni necessarie presso i prestatori di servizi per le cripto-attività

25. Ai fini della presentazione dei punti di dati di cui ai presenti orientamenti, gli emittenti dovrebbero imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi relativi a token collegati ad attività e a token di moneta elettronica di fornire loro le informazioni necessarie per preparare la presentazione dei punti di dati di cui ai presenti orientamenti.

26. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie presso i pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività, gli emittenti di token di moneta elettronica denominati in una valuta che è una valuta ufficiale di uno Stato membro dovrebbero fornire loro i modelli e le istruzioni seguenti:
- a. i modelli S 06.01 e S 06.02 di cui all'allegato III e le relative istruzioni, come previste nell'allegato IV;
 - b. i modelli S 07.01, S 07.02, S 07.04 e S 08.00 di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione e le relative istruzioni, come specificato in tale regolamento.
27. Inoltre, gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica dovrebbero fornire ai pertinenti prestatori di servizi per le cripto-attività il modello S 07.05 di cui all'allegato III e le relative istruzioni, come specificato nell'allegato IV.

Allegato I. Modelli per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Allegato II. Istruzioni per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica

Allegato III. Modelli per i prestatori di servizi per le crypto-attività

Allegato IV. Istruzioni per i prestatori di servizi per le crypto-attività

Allegato V. Modello di punti di dati e regole di convalida
